

**Regolamento  
concernente il servizio di ispezione e consulenza  
per l'economia lattiera**  
(del 14 settembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002,
- l'Ordinanza federale concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera (in seguito SICL).

**Competenza**

**Art. 2** 1L'esecuzione dell'Ordinanza federale concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell'economia (in seguito Dipartimento).  
2Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

**Compiti**

**Art. 3** 1Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall'OQL.  
2Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

**Commissione di vigilanza**

**Art. 4** 1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.  
2La Commissione di vigilanza è responsabile dell'adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.  
3La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.  
4La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

**Obbligo di informare**

**Art. 5** 1Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.  
2Il SICL informa l'Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l'azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l'irregolarità denunciata.  
3Il SICL informa l'Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell'effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizootie.

**Finanziamento**

**Art. 6** Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l'ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell'anno precedente come pure dal preventivo dell'anno per cui si chiede il sussidio.

**Tasse**

**Art. 7** 1Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

<sup>2</sup>Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

<sup>3</sup>Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall'articolo 123 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

#### **Misure amministrative**

**Art. 8** In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall'OQL.

#### **Ricorsi**

**Art. 9** <sup>1</sup>Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

<sup>2</sup>Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all'Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

#### **Abrogazione**

**Art. 10** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l'economia lattiera del 16 settembre 1997.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 11** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>1</sup>

---

Publicato nel BU **2004**, 327.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.